

CASS. 19467/16
DEC 30/9/16

avverso la sentenza n. 10439/28/2014 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di NAPOLI del 20/10/2014,
depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art.
380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 10439/28/14, depositata il
primo dicembre 2014, non notificata, resa anche in contraddittorio con
GE.F.I.L. S.p.A., affidataria della riscossione, rigettò l'appello proposto
dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno
(di seguito, per brevità, Consorzio) nei confronti del sig. Giuseppe
Puzone avverso la decisione della CTP di Caserta, che aveva accolto il
ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso ingiunzione di
pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni dal 2006 al 2010,
in relazione a terreni e fabbricati siti nel perimetro di contribuenza.

Il giudice di secondo grado rigettò il gravame, disattendendo, in primo
luogo, l'eccezione d'inammissibilità dell'avverso ricorso per essere
stato notificato a mezzo di posta privata. Nel merito ritenne che la
pretesa del Consorzio era illegittima, perché basata su piano di
classifica approvato nel 1998 in forza della legge della Regione
Campania n. 23/1985, già abrogata, al tempo della notifica degli atti
impugnati, dalla legge della Regione Campania n. 3/2003, senza che
fosse stata prevista alcuna disciplina transitoria, di modo che,
mancando un piano di classifica formato ai sensi dell'art. 12, comma 2,
della nuova legge regionale n. 3/2003, la richiesta dei contributi
consortili per gli anni in contestazione doveva ritenersi priva di titolo.

Avverso detta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'intimato Giuseppe Puzone, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non ha svolto difese.

Neppure ha svolto difese GE.F.I.L. S.p.A. alla quale il ricorso è stato pure notificato, essendo stata parte del doppio grado del giudizio di merito.

Con il primo motivo il Consorzio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4, comma 5, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e 140 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 e 4, c.p.c., nella parte in cui ha disatteso l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, riproposta come specifico motivo d'appello avverso la pronuncia di primo grado, per essersi avvalso il contribuente, per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, del servizio di posta gestito da un licenziatario privato, sull'affermato convincimento che la riserva a favore di Poste Italiane riguardasse soltanto "le notificazioni effettuate a mezzo posta ex lege 890/1982 e non le raccomandate ordinarie (sufficienti per il rito tributario)".

Il motivo è manifestamente fondato.

Incontroverso, in fatto, come attestato dalla stessa sentenza impugnata, che il contribuente si sia avvalso per la spedizione dell'invio raccomandato per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado direttamente del servizio di posta gestito da licenziatario privato, il motivo è basato sulla costante giurisprudenza di questa Corte in materia.

Si è, infatti, in proposito, osservato che l'art. 4 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al

fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095).

A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente Consorzio (oltre alle pronunce sopra citate, si veda anche Cass. sez. 6-2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).

Né nella fattispecie in esame è ipotizzabile l'equiparazione dell'agente postale privato al vettore, così da ritenere la notifica avvenuta per consegna diretta e perfezionata a detta data, dovendo essere esclusa la natura di ente locale del consorzio, che ha natura di ente pubblico economico (cfr. Cass. sez. unite 31 gennaio 2008, n. 2275 e sez. lav. 17 luglio 2012, n. 12242; Cass. sez. unite 18 gennaio 1991, n. 456 e, con specifico riferimento alle modalità della riscossione mediante ruolo dei contributi consortili, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13165, in punto di esclusione ai consorzi di bonifica dell'applicazione dell'art. 1 comma 161 e ss. della legge n. 296/2006).

Quanto sopra comporta l'assorbimento del secondo motivo, con il quale il Consorzio ha denunciato violazione della legge Regione Campania n. 23/1985 e dell'art. 12, comma 2 e 17, comma 3, della legge Regione Campania n. 4/2003, dell'art. 36, comma 3, dello Statuto consortile e dell'art. 864 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3

c.p.c. con riferimento alla ritenuta caducazione del piano di classifica approvato nel 1998 in conseguenza dell'abrogazione della legge n. 23/1985 nel cui vigore detto piano era stato adottato ed approvato.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza, in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, e cassazione senza rinvio, ex art. 382, ultimo comma c.p.c., della sentenza impugnata, poiché la causa non avrebbe potuto essere proseguita, in ragione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo per il motivo indicato.

Possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando le spese del presente giudizio di legittimità, nel rapporto processuale tra la ricorrente e l'intimato Puzone, a carico di quest'ultimo secondo soccombenza, nella misura come liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché la causa non avrebbe potuto essere proseguita.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna l'intimato Puzone Giuseppe alla rifusione in favore del ricorrente Consorzio delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 600,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2016

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 30 SET. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima